



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1015 / 2017	Area	A3 - Cultura e Museo
----------------	-------------	------	----------------------

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA**

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 4 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione Comunale approva la realizzazione della mostra "ROBERT CAPA. RETROSPECTIVE" e le relative tariffe di ingresso;

Dato atto che tale mostra consta di 100 opere fotografiche tra cui si possono ammirare tutti i lavori più conosciuti e apprezzati di Capa e che, trattandosi di una retrospettiva, presenta tutto lo sviluppo del lavoro foto-giornalistico di importanza mondiale che l'artista svolse durante i maggiori conflitti mondiali del ventesimo secolo e per ciò l'impatto della mostra sul visitatore è sicuramente importante;

Dato atto che in relazione all'organizzazione di tale evento espositivo è necessario acquisire i seguenti servizi: collaborazione nella curatela scientifica, ufficio stampa e comunicazione, trasporto delle opere fotografiche componenti la mostra, da Lubiana, sede in cui attualmente si trovano, a Bassano e quindi la riconsegna a fine mostra a Parigi presso la sede di Magnum agency, titolare dei diritti sulle opere fotografiche;

dato atto che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive nel quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro (s.finanziaria) o a fornire beni, prestare servizi, eseguire lavori (s. tecnica) a favore di un altro soggetto (sponsee) che a sua volta si impegna nei confronti del primo a veicolare il nome, l'immagine il marchio, il logo attraverso eventi o altri tipi di comunicazione;

dato atto che la Società Lino Manfrotto + co. spa di Cassola, ditta leader nella commercializzazione di articoli per la fotografia, visto l'attinenza della mostra fotografica con il proprio *core business* si è resa disponibile ad acquisire i servizi summenzionati a favore del Comune di Bassano del Grappa a titolo di sponsorizzazione tecnica;

evidenziato che il comune non ha conflitti di interesse con la citata ditta;

dato atto che la citata società per azioni ha acquisito un preventivo per l'erogazione di questi servizi e la quotazione dei medesimi ammonta da € 18.000,00, oltre iva come da preventivo allegato al contratto, acquisito agli atti con prot. 49131 del 31.7.2017, ritenuto vantaggioso, che si approva con la presente;

considerato vantaggioso per il comune accettare tale proposta che ci permette di acquisire delle economie di spesa, a fronte della veicolazione da parte del comune dei segni distintivi della ditta all'interno della mostra;

ritenuto congruo in ragione del valore di tale sponsorizzazione accordare allo sponsor i benefit di immagine riportati al punto 3 del contratto allegato;

dato atto che con deliberazione di c.c. 51 del 31.7.2017 “variazione al bilancio 2017-2019” si approva un emendamento a bilancio in cui viene evidenziato il "valore economico" dell'entrata e della spesa collegati ai futuri contratti di sponsorizzazione tecnica in quanto per il principio di universalità e integrità del bilancio è necessario ricomprendere nel sistema bilancio tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari anche se non collegati a flussi monetari effettivi ma a solo a flussi finanziari di credito e debito;

evidenziato che l'unico flusso finanziario effettivo sarà quello dell'iva che provvederemo ad incassare ed a versare all'erario come previsto dalla normativa sullo split payment; acquisito in relazione al servizio reso dallo sponsor a favore del comune descritto al terzo capoverso del presente provvedimento il cig: Z181F9E0D2

Visti

- l'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, che prevede “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;
- l'art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D. Lgs. n. 50/2016, *Codice dei Contratti Pubblici*, che prevede al comma 2 “Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”;
- la delibera ANAC n. 566 del 31/05/2017, al punto 2.10, che prevede “nella sponsorizzazione tecnica [...] l'oggetto del contratto è l'acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. Tale sponsorizzazione è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l'apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010”.
- L'art 11 del dpr n. 633/1972

Dato atto che tale provvedimento non altera il permanere degli equilibri di finanza pubblica;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28.03.2017, avente per oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019"
- la Deliberazione di C.C. n. 113 del 29/12/2016, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019"
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;

- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;

DETERMINA

1. di approvare quanto in premessa descritto;
2. di approvare la conclusione di un contratto di sponsorizzazione tecnica con la ditta Lino Manfrotto + co. spa secondo le clausole riportate in allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento, dell'importo di € 18.000, oltre iva, per un ammontare complessivo di € 21.960,00 ;
3. di impegnare il valore di tale sponsorizzazione pari ad € 21.960,00 (iva inclusa) imputandola al bilancio 2017, capitolo 800054 (t.f.s.i. 1,5,1,3) contemporaneamente accertando il medesimo importo al bilancio 2017 , capitolo 804 (t.3, c5);
4. di dare atto che entrata e spesa sono esigibili nel 2017-;
5. di liquidare l'importo su presentazione di regolare fattura di sponsorizzazione liquidata con form di liquidazione, previa verifica della regolarità delle prestazione dedotta in contratto;
6. di riscuotere l'importo su produzione da parte nostra alla ditta Manfrotto di regolare fattura di sponsorizzazione;
7. di regolarizzare il versamento dell'iva secondo la normativa vigente;
8. di dare atto che all'atto delle relative quietanze, verrà attuata una regolarizzazione contabile attraverso l'emissione di un mandato di pagamento sull'impegno creato con il presente provvedimento ed un ordinativo di incasso sull'accertamento creato con il presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2249_2017
E	E_802_2017

